

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 9/2023

promosso contro

- **DI FRANCESCO Benito**, tessera n. 860136 presso la soc. Unione Bocciofila Sanremo del Comitato Regionale Liguria;
- **CULIERSI Gino**, tessera n. 354213 presso la soc. Unione Bocciofila Sanremo del Comitato Regionale Liguria;

e contro

- **UNIONE BOCCIOFILA SANREMO**, in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Liguria (Codice: VIM001009);

PREMESSO

- che allo scrivente è pervenuta in data 13.06.2023 la denuncia della Sig.ra Tiziana Lanteri, Direttrice della gara provinciale del 11.06.2023 svoltasi a Sanremo (Im) presso l'impianto della Unione Bocciofila Sanremo nell'ambito della manifestazione denominata "Memorial Olga Sacco";
- che la denuncia è stata sporta nei confronti dei tesserati DI FRANCESCO Benito e CULIERSI Gino ed è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato, occorso nell'ambito della suddetta manifestazione;
- che nel documento è stato riferito come durante la partita tra le terne della U.B. Sanremo e della A.B. San Lorenzo gli atleti DI FRANCESCO e CULIERSI hanno tenuto condotta scorretta in campo. In particolare, a seguito dei ripetuti richiami arbitrali, DI FRANCESCO ha rivolto al Direttore di Gara affermazioni offensive ed irrispettose, addirittura rifiutandosi (inizialmente) di uscire dal terreno di gioco a seguito della sua espulsione. CULIERSI ha proferito ingiuria nei confronti dell'arbitro, unendosi alle proteste/contumelie proferite dal compagno di squadra.
- che le condotte degli atleti hanno realizzato le infrazioni previste all'art. 60 comma 3, lett. b) e lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib; tali normative puniscono «*le proteste individuali e collettive*» ed i «*comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti dei direttori di gara e/o arbitri*» da parte dei tesserati;
- che, sentito a sommarie informazioni, il Direttore di Gara ha confermato che nel frangente nessun esponente della società sanremese è intervenuto in suo ausilio;
- che la società di appartenenza dei denunciati è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dai propri tesserati ai sensi dell'art. 60 co. 2 e 8 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB;



P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **DI FRANCESCO Benito**, tessera n. 860136, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI UNO E GIORNI QUINDICI**;
- applica a **CULIERSI Gino**, tessera n. 354213, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI UNO**;
- applica alla soc. **UNIONE BOCCIOFILA SANREMO**, la sanzione della **MULTA DI EURO 100,00**.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 16.06.2023

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni

